

Concorsi e Professioni

CAMERA di **COMMERCIO**

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**

per **VARI PROFILI**

Per la prova

PRESELETTIVA, SCRITTA e ORALE

EDIZIONE AGGIORNATA

Edizione **2026**

chiarimenti e precisazioni “*non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto (...) qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.*”

- **partenariato per l'innovazione:** costituisce una procedura di scelta del contraente - ristretta e con negoziazione - cui le stazioni appaltanti possono fare ricorso nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare e/o acquistare prodotti, servizi o lavori innovativi non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato (art. 75).
- **project financing:** riguarda prevalentemente il settore dei lavori pubblici e consiste in una complessa operazione negoziale plurilaterale, in base alla quale un soggetto privato (cd. **promotore**) propone alla P.A. la **realizzazione di un'opera di pubblico interesse o di pubblica utilità**, accollandosi il relativo onere economico (artt. 183 ss. del Codice dei contratti). Il vantaggio che trae il privato dall'operazione sta nel fatto che, dopo aver realizzato l'opera a proprio carico, ottiene dalla P.A. il diritto di gestirla.

12. I criteri di aggiudicazione

La fase di scelta del contraente culmina nell'**aggiudicazione**, atto finale dei procedimenti di gara pubblica, mediante il quale, in base alle risultanze della gara, è accertato e proclamato il vincitore. All'aggiudicazione la stazione appaltante deve procedere applicando i **criteri di aggiudicazione** previsti dal bando.

Al riguardo, ancora una volta in modo innovativo rispetto al passato, il **nuovo Codice** propone una disciplina organica delle norme contenenti detti criteri, le quali si aprono con una dichiarazione di carattere generale, contenuta all'art. 107 che definisce, appunto, i **principi generali in materia di selezione** degli offerenti, prevedendo, *in primis*, che gli appalti sono aggiudicati sulla base dei criteri stabiliti conformemente agli artt. da 108 a 110, **previa verifica della sussistenza di alcuni presupposti**.

In particolare, l'offerta deve essere conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, nonché nei documenti di gara e deve provenire da un offerente che non è escluso e che possiede i requisiti di cui all'art. 100 e, se del caso, dell'art. 103. Inoltre, mentre i primi due commi della norma in questione sono sostanzialmente riproduttivi dell'art. 54 della Direttiva 2014/24/UE e risultano invariati rispetto al testo dell'art. 95 d.lgs. n. 50/2016, il **co. 3** introduce a regime l'istituto (frutto della dichiarata volontà di semplificazione di cui alla legge delega) dell'**inversione procedimentale**, prevedendo che nelle **procedure aperte**, la stazione appaltante può decidere che le offerte siano esaminate **prima** della verifica dell'idoneità degli offerenti; tale facoltà può essere esercitata se prevista dagli atti di gara e, qualora la stazione appaltante decida di avvalersi di tale possibilità, deve garantire che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Quanto ai **criteri di aggiudicazione**, essi sono individuati nel **prezzo più basso** e nell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, accordando il Legislatore netta preferenza al secondo. A differenza del criterio del prezzo più basso, che impone all'Amministrazione di scegliere l'offerta che contiene il maggior ribasso rispetto al prezzo indicato nel bando senza che la stessa possa valutare altri elementi dell'offerta stessa, in particolare quelli relativi alla qualità della prestazione da eseguire, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, invece, impone alla stazione appaltante di valutare oltre alla componente economica dell'offerta (il prezzo offerto, ma anche le singole voci che concorrono a comporlo tra cui i costi della manodopera e i costi interni per la sicurezza del lavoro), la sua **parte tecnica**, contenente le indicazioni relative alla qualità della prestazione, ai tempi di esecuzione della stessa, agli eventuali servizi aggiuntivi che i partecipanti propongono rispetto a quelli minimi richiesti dal bando.

Da ultimo, la L. 30 ottobre **2025**, n. 164, di conv. del D.L. 9 settembre **2025**, n. 127 ha esteso l'elenco dei contratti che devono essere aggiudicati esclusivamente con il **criterio dell'offerta**

economicamente più vantaggiosa, includendovi, alla nuova lettera *f-bis*), anche quelli relativi ai **servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche** e dei **viaggi di istruzione** di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

► 12.1. Le offerte anomale

Per **offerte anomale** si intendono quelle che, in quanto **troppo basse rispetto all'entità delle prestazioni** richieste dal bando, suscitano il sospetto della scarsa serietà dell'offerente e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, le stesse non assicurando all'imprenditore un profitto (o un adeguato profitto). A fronte di offerte siffatte è imposta alla stazione appaltante **un'attenta verifica della loro serietà**, volta a valutare se l'offerta nel suo complesso (e non già in ogni singolo elemento) sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed aziendale. Il procedimento amministrativo di individuazione delle offerte anomale nelle pubbliche gare si configura pertanto come un **subprocedimento**, collocato dopo la fase dell'apertura delle buste e prima dell'aggiudicazione dell'appalto; esso si articola in **quattro distinti momenti**: l'individuazione delle offerte sospettate di anomalia (*primo momento*); la richiesta delle giustificazioni dell'offerta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (*secondo momento*); la presentazione dei chiarimenti, precisazioni e degli eventuali elementi giustificativi dell'offerta da parte della ditta la cui offerta è stata sospettata di anomalia (*terzo momento*); la verifica e valutazione delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (*quarto momento*).

La valutazione dell'anomalia delle offerte è espressione di **discrezionalità tecnica** dell'amministrazione. Con il **Nuovo Codice del 2023** si sono introdotte delle consistenti modifiche all'istituto dell'offerta anomala, oggi disciplinato dall'art. 110 che ha ridisegnato la relativa disciplina, nell'ottica di semplificarne i passaggi e responsabilizzare le stazioni appaltanti nella scelta del sistema di anomalia e nella sua applicazione, tenendo in considerazione l'eterogeneità delle situazioni concrete. Al tempo stesso, anche in considerazione della differente qualificazione richiesta per lo svolgimento di procedure relative a contratti di importo superiore e inferiore alle soglie europee, si è optato per una **disciplina differenziata tra i due sistemi**. Sono, pertanto, eliminate dall'articolo le disposizioni dedicate alle procedure sottosoglia.

È oggi previsto che le stazioni appaltanti valutino, sulla base di un **giudizio tecnico**, la **congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta** che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa (co. 1); la stazione appaltante è tenuta, nel bando o nell'avviso con cui si indice una gara, a indicare, compatibilmente con le disposizioni del codice, gli elementi specifici in base ai quali svolgere il giudizio di valutazione dell'anomalia di una data offerta e in ogni caso l'esclusione dell'operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente **nel rispetto del contraddittorio procedimentale** prescritto.

13. La partecipazione alla procedura di gara e i requisiti soggettivi

Fra le questioni da sempre più dibattute in tema di contratti pubblici e sulle quali si sono registrati i maggiori contenziosi, rientrano sicuramente quelle afferenti i **requisiti di partecipazione** degli operatori economici (aspiranti aggiudicatari) e le relative **cause di esclusione**, disciplinate dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e oggi nel **nuovo Codice 2023** sostituite da un **corpus di norme**, composto da **cinque distinti articoli**, collocati nel Titolo IV del Libro II. Così, all'originaria formulazione dell'art. 80, che in più occasioni si è dimostrata incompleta e confusa, si sono sostituiti gli **artt. 94 – 98** integralmente nuovi, che si riferiscono ciascuno ad un aspetto "patologico" (o potenzialmente tale) della disciplina delle cause di esclusione e che, già a partire dalla loro rubrica e dalla terminologia utilizzata dimostra l'intento chiarificatore sotteso.

Il "vecchio" art. 80 D.Lgs. 50/2016 distingue i requisiti per la partecipazione in "**requisiti generali**" di ordine *morale* e "**requisiti speciali**" di *idoneità professionale*, di *capacità economico-finanziaria* e di *capacità tecnica*; i primi, desumibili *a contrario*, disciplinano le **condizioni soggettive o circostanze** suscettibili, ove accertate, di precluderne la partecipazione alla gara (o di impedire la stipulazione qualora intervengano a procedura in corso), trattandosi di requisiti che riguardano tutti i concorrenti e che sono necessari per poter contrattare con la P.A. (si v.

consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio.

- c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente;
- d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di sei mesi dalla sua scadenza, secondo la previsione dell'art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di ritardi o inadempimenti da parte della regione medesima.

Con i provvedimenti di scioglimento del consiglio (che comportano, altresì, la decadenza automatica della giunta e del presidente) si provvede alla nomina di un **commissario straordinario**, scelto tra dirigenti pubblici ed esperti di comprovata esperienza professionale, il quale, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, dovrà avviare le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico.

3. La Giunta (art. 14 e ss. L. n. 580/1993).



Traccia non estratta al Concorso indetto dalla Camera di commercio di Treviso-Belluno-Dolomiti il 21 luglio 2025__ App.1.2.



Traccia estratta al Concorso indetto dalla Camera di commercio di Como-Lecco il 14 luglio 2022__ App.6.2.



Traccia non estratta al Concorso indetto dalla Camera di commercio di Como-Lecco il 14 luglio 2022__ App.6.3.

► 3.1. Composizione.

La giunta è l'**organo esecutivo della Camera di Commercio**.

È composta ai sensi dell'art. 14, co. 1, L. n. 580/93:

- **dal presidente;**
- da un numero di **membri pari a 5** per le camere i cui consiglieri sono 16 (lett. a, co. 1, art. 10, L. n. 580/1993)
- da un numero di **membri pari a 7** per le camere i cui consiglieri sono 22 (lett. b, co. 1, dello stesso articolo 10).

Contrariamente a quanto previsto per il numero dei componenti del Consiglio camerale, per la Giunta il legislatore non ha inteso prevedere una norma di carattere transitorio. Difatti, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota circolare n. 0195797 del 25.5.2017, ha precisato che la disposizione relativa alla riduzione dei componenti delle Giunte camerali (art. 14, comma 1, legge n. 580/93) trova immediata applicazione nei confronti di tutte le Camere di commercio che avviano le procedure di ricostituzione degli organi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 219/2016, comprese quelle oggetto di accorpamento.

Dei suddetti membri *almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura*.

Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore a $\frac{1}{3}$ dei membri della giunta medesima.

Dura in carica cinque anni in *coincidenza con la durata del consiglio* e il mandato dei suoi membri è **rinnovabile per una sola volta**.

La giunta nomina tra i suoi membri il **vicepresidente** che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

Con il comma 3-bis aggiunto all'art. 14 della L. n. 580/93 dall'art. 61, comma 6, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in L. 1 ottobre 2020, n. 126, le giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore del predetto comma, nominano tra i propri membri uno o più **vice presidenti** al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento.

La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

► 3.2. Elezione.

Il **consiglio camerale** provvede, con **votazione a scrutinio segreto**, all'elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.

Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nell'elezione dei membri di giunta è pari a $\frac{1}{3}$ dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore.

In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito **ballottaggio** nel quale ogni membro del consiglio dispone comunque di un solo voto.

Dei componenti di giunta, *quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.*

Per ciascuno dei quattro settori, entra prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio, fra i rappresentanti del settore; in tale ballottaggio ogni membro del consiglio dispone di un solo voto. Gli altri posti eventualmente disponibili nella giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.

Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta. Detta procedura si applica anche per le sostituzioni dei componenti della giunta in carica e per la ricostituzione delle giunte stesse

► 3.3. Funzioni.

La Giunta:

- a. **predispone**, per l'approvazione del consiglio, la *relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio*;
- b. *adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività* in base a quanto previsto dalla legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;
- c. **delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali** e *sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie* nei limiti delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 e nel rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario;
- d. al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio;
- e. adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente;
- f. può chiedere al presidente di convocare in via straordinaria il consiglio camerale indicando gli argomenti che intende trattare;
- g. **delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio**. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la **ratifica** nella prima riunione successiva dell'assise camerale.

► 3.4. Riunioni e deliberazioni.

Sulla falsa riga di quanto stabilito per il consiglio, anche per la validità delle riunioni della giunta camerale è richiesta la maggioranza dei componenti in carica.

Le **deliberazioni**, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nelle **votazioni a scrutinio palese**, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a **scrutinio segreto**, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

Sono **nulle** le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 L. n. 580/1993 o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.